

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2387)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERMARIELLO, MARTINAZZOLI, VIVIANI e MAFFIOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1975

Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 10, sesto comma, limita la detenzione di armi al numero di due per le armi comuni da sparo e per le armi da caccia al numero di sei.

Tale limitazione, se appare corretta per quanto attiene alle armi comuni da sparo e per le armi da caccia ad alto potenziale offensivo, sembra invece immotivata per quanto si riferisce ad armi ad anima liscia ad uso di caccia, che sono quelle più comunemente diffuse tra i cacciatori italiani, anche in considerazione del fatto che ne risultano negativamente coinvolte cospicue attività industriali, artigianali e commerciali che si ritie-

ne del tutto inopportuno esporre a possibili crisi.

D'altra parte, poichè la legge 18 aprile 1975, n. 110, ha come scopo essenziale quello di garantire un rigoroso controllo sull'uso delle armi in modo da impedirne una destinazione illecita, ne deriva che la suddetta disposizione limitativa si pone fuori dell'autentica intenzione del legislatore.

L'articolo unico del disegno di legge, che si propone, intende appunto correggere questo inconveniente, senza scalfire in alcun modo gli indirizzi generali della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Per questi motivi i proponenti confidano nel suo accoglimento.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Dopo il sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inserito il seguente comma:

« Da tale licenza di collezione sono escluse le armi ad anima liscia ad uso di caccia, purchè i detentori siano muniti di licenza di porto d'armi per uso di caccia ».